

CODICE DI AUTODISCIPLINA 2007

1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione
2. Composizione del Consiglio di Amministrazione
3. Amministratori indipendenti
4. Trattamento delle informazioni societarie
5. Istituzione e funzionamento dei Comitati Interni al Consiglio di Amministrazione
6. Nomina degli Amministratori
7. Remunerazione degli Amministratori
8. Sistema di Controllo Interno
9. Responsabili Funzione di Controllo e Compliance - Dirigente Preposto
10. Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate
11. Sindaci
12. Rapporti con gli azionisti

* * * *

1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le disposizioni del codice di Autodisciplina trovano già un preciso riferimento formale nello statuto (art.11 comma 1) ed una applicazione sostanziale nella frequenza delle riunioni del Consiglio che, nell'anno 2007 sono state n.19.

La Direzione generale consegna agli Amministratori almeno due giorni lavorativi prima di ciascuna riunione, ai sensi dell'art. 10 comma 4 dello Statuto Sociale, la documentazione riferita a ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione, cosicché gli stessi siano informati e possano deliberare con cognizione di causa ed in piena autonomia.

E' poi prassi costante della Direzione Generale e della Presidenza attraverso le Direzioni preposte, informare il Consiglio di novità legislative o di altra natura che riguardino la Società e gli organi.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle materie non delegabili ai sensi dell'art. 11 dello statuto, è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Nel dettaglio le competenze del Consiglio del nostro Istituto, tra le altre, attengono:

- alla predisposizione delle linee strategiche (art. 11, comma 2 statuto Sociale);
- alla attribuzione delle deleghe al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, a dirigenti e dipendenti (art.11 u.c. e 12 Statuto Sociale);
- alla verifica circa l'attività svolta nell'ambito dell'esercizio della delega, dagli organi delegati (art. 12, terzo comma dello statuto sociale);
- alla determinazione dei compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche e funzioni (l'art.15 dello Statuto Sociale, che richiama l'art. 2389 comma 2 del c.c.);
- alla vigilanza sul generale andamento della gestione, che è implicitamente ricompresa nella previsione statutaria della determinazione degli indirizzi generali di gestione (di cui all'art. 11, secondo comma dello statuto sociale);
- alla verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, che è implicitamente ricompresa nella previsione statutaria della approvazione della struttura organizzativa della banca (art. 12, secondo comma dello statuto sociale).

Tutti gli Amministratori si sono impegnati ad agire e deliberare con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo precipuo della crescita di valore per gli azionisti.

Il Consiglio in punto di fatto e con assoluta regolarità "riferisce agli azionisti in assemblea".

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quanto alla struttura del Consiglio di Amministrazione della nostra Banca, così come si evidenzia nello Statuto sociale si precisa che:

- non esiste la previsione statutaria dell'amministratore delegato;
- non è prevista la possibilità di attribuire al Presidente alcuna delega gestionale;
- nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione può essere qualificato come "esecutivo", in quanto non sono state attribuite deleghe gestionali;
- i membri del Comitato Esecutivo sono da qualificarsi come "non esecutivi";
- non vi sono Amministratori che ricoprono funzioni direttive nella banca;
- sussiste infine un effettivo contributo apportato dalle specifiche competenze dei singoli amministratori nelle riunioni del Consiglio.

I soci maggioritari, infatti, nella indicazione dei nominativi dei membri del Consiglio di Amministrazione sottoposti all'Assemblea, tengono conto dell'autorevolezza e delle competenze anche professionali personali.

3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Nell'attuale composizione del Consiglio della nostra Banca sono presenti alcuni Amministratori che, alla luce dei criteri posti nella versione 2006 del codice di autodisciplina, possono essere considerati "non indipendenti".

In particolare il Presidente ed il Vice Presidente Vicario, sono stati amministratori della Banca per più di nove anni, negli ultimi dodici anni ed entrambi fanno parte del Consiglio di Amministrazione della Spoleto Credito e Servizi Soc.Coop.; i Consiglieri Claudio Bernardini e Francesco Di Bello, nell'ultimo triennio, hanno rivestito la qualifica di dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa– soggetto giuridico cui attraverso patto parasociale con la Spoleto Credito e Servizi, sono stati attribuiti specifici poteri in materia di controllo gestionale -.

In ogni caso, nell'ambito delle funzioni svolte è stata sempre massima l'indipendenza di giudizio degli amministratori che possono essere considerati "non indipendenti".

L'intero Consiglio scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2009.

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

L'argomento si richiama a tutta la vigente normativa, primaria e secondaria relativa alle comunicazioni al pubblico, alle comunicazioni alla Consob e più in generale all'abuso di informazioni privilegiate.

E' compito del Consiglio, nella sua collegialità e responsabilità, adottare un'opportuna procedura interna per l'idoneo e corretto trattamento delle informazioni price sensitive.

Con delibera del 10 maggio 2003, il Consiglio di Amministrazione ha statuito che tutte le informazioni price sensitive sono emanate previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione se riguardano fatti che si verificano ordinariamente ed è possibile pertanto prevederli con anticipo, mentre il Presidente ha delega per diffondere tutte quelle che riguardano fatti che si verificano in via estemporanea.

Con riferimento alla normativa sul Market Abuse – Legge n. 62/2005 – inerente la manipolazione

del mercato e l'abuso di informazioni privilegiate, il Consiglio di Amministrazione della Banca in data 20 aprile 2006 ha deliberato l'istituzione di un registro costituito da una sezione permanente, nella quale vengono iscritte le persone che in ragione dell'attività lavorativa o professionale hanno regolare accesso ad informazioni privilegiate, ed una sezione dinamica dove invece vengono iscritte quelle persone che sempre in ragione della propria attività lavorativa o professionale hanno accesso ad informazioni privilegiate in via occasionale.

Il Registro, tempo per tempo, è stato aggiornato sia nella sezione dinamica sia nella sezione permanente con le modifiche conseguenti alle variazioni riguardanti i soggetti ritenuti rilevanti ai fini della disciplina del Market Abuse. E' in via di definizione una procedura informatica che sostituirà gli attuali registri cartacei e che evidenzierà in modo automatizzato eventuali operazioni, potenzialmente sospette.

5. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ha delegato proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo (art.15 dello statuto), composto da 6 membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione (tra i quali il Presidente ed i Vice Presidenti).

Il Comitato Esecutivo nel corso dell'anno 2007 si è riunito per n. 19 volte.

Il Comitato esercita i poteri e le attribuzioni che gli sono state delegate dal Consiglio di Amministrazione. Nel passato le competenze attribuite al Comitato Esecutivo erano essenzialmente relative al comparto dei crediti, delle spese, e della finanza, competenze che, con delibera del 9 febbraio 2006, erano già state ampliate in materia di affidamenti e di spese.

Nella successiva seduta del 10 luglio 2006 il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta formulata dal Comitato Esecutivo, ha deliberato di conferire al Comitato stesso, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 11 dello statuto sociale, ulteriori deleghe in materia di partecipazioni, sportelli e contenzioso. In particolare:

- partecipazioni dell'Istituto (ad es.: approvazione bilanci, decisioni relative ad interventi di ricapitalizzazione, ecc.);
- sportelli, tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione del piano sportelli, da parte del

Consiglio (ad es.: selezione e scelta locali, stipula contratti di affitto, opere di miglioramento e ripristino, ecc.);

- contenzioso non relativo a recupero crediti, costituzione in giudizio della Banca, sia come attore che come convenuto, proposizione di appelli e gravami in cassazione.

Sono ipotizzabili ulteriori implementazioni dell'attività delegata al Comitato Esecutivo.

In casi di urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere decisioni di competenza del Consiglio, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso, riferendone a tale organo alla prima riunione successiva.

E' stato inoltre costituito un Comitato per il Controllo Interno, cui partecipano 3 Amministratori; esso ha principalmente, le funzioni di supportare il Consiglio di Amministrazione nelle scelte volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi aziendali anche attraverso un adeguato ed efficace sistema di controlli interni, che sono sottoposti a valutazione periodica in merito alla loro adeguatezza, efficacia ed efficienza.

Il Comitato per il Controllo Interno ha inoltre la funzione di sovrintendere al complesso modello organizzativo 231/2001.

Il Comitato per il Controllo interno nel corso dell'anno 2007 si è riunito 10 volte ed ha puntualmente relazionato il Consiglio sulle principali tematiche che ha affrontato.

(vedi successivo punto 8)

6. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale la nomina dei componenti il Consiglio avviene sulla base di liste presentate dai soci.

In particolare il dettato statutario prevede che hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5 % delle azioni aventi diritto di voto nelle Assemblee ordinarie ovvero la diversa quota di partecipazione che al momento della presentazione delle liste dovesse essere stabilita dalla Consob. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, un numero di candidati pari a quello degli Amministratori da eleggere meno uno. Il restante Amministratore sarà il candidato indicato per primo nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti tra le

liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Il “comitato per la remunerazione” si ricollega alle previsioni di cui all’art. 2389, comma 2, cod. civ., in base al quale “la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell’atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale”. Il Comitato, in relazione a quanto sopra, avrebbe solo funzioni propositive, restando il potere deliberativo in capo al Consiglio di Amministrazione.

Nel nostro Statuto Sociale allo stato, anche in relazione all’attuale complessità operativa ed alla inesistenza di società controllate, non è previsto un comitato per la remunerazione, che peraltro potrebbe avere solo funzioni propositive, restando il potere deliberativo in capo all’Assemblea dei Soci.

Per quanto attiene agli Amministratori investiti di particolare cariche nella struttura statutaria della Banca quali il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, spetta al Consiglio di Amministrazione, con delibera unanime, determinarne i compensi.

8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

La Banca, in ossequio alla normativa di vigilanza, si è già dotata di un sistema di controllo interno e di un comitato per il controllo interno, che sembrano ben rispondere nell’attuale articolazione, alle varie esigenze poste dal Codice.

In primo luogo è stato nominato un preposto al Controllo interno, gerarchicamente indipendente dagli altri responsabili di aree operative, con funzioni di controllo, di verifica anche documentale e d’ispezione, gerarchicamente dipendente dal Direttore Generale ma che riferisce periodicamente, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Comitato per il Controllo Interno.

Il Comitato per il Controllo Interno verifica la conformità dei comportamenti aziendali alle leggi, ai regolamenti ed alle direttive e procedure interne, nonché la completezza tempestività ed affidabilità delle informazioni sia contabili che gestionali ed esplica le sue verifiche affinché, a salvaguardia dell’integrità patrimoniale, sussistano controlli adeguati rispetto ai diversi rischi.

Il Comitato ha formulato un nuovo regolamento per rispondere con maggiore precisione alle incombenze poste a suo carico dalla vigente normativa e relaziona compiutamente il Consiglio, sull'attività svolta.

Grazie anche all'opera del Comitato per il Controllo interno, nel tempo, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione i regolamenti riguardanti il processo creditizio e finanziario nonché il modello 231/2001 nel suo complesso cui è preposto lo stesso Comitato.

9. RESPONSABILI FUNZIONE DI CONTROLLO E COMPLIANCE – DIRIGENTE PREPOSTO

La recente regolamentazione congiunta Banca d'Italia e Consob, che ha recepito la direttiva 2004/39/CE (MiFID) e le relative misure di esecuzione nonché le direttive 2006/48/CE (CRD) e 2006/49/CE (CAD), prevede, tra l'altro, l'istituzione di un Responsabile della Funzione di Controllo quale preposto al controllo della conformità alle norme di gestione del rischio e di revisione interna e di un Responsabile della funzione di Conformità che ha il compito specifico di verificare che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme di eteroregolamentazione (Leggi e Regolamenti) e autoregolamentazione applicabile alla Banca.

L'emanazione della Legge 262/2005, successivamente modificata dal D.Lgs 303/2006, ha previsto un rafforzamento della tutela del risparmio e della disciplina dei mercati finanziari. Una delle novità più rilevanti introdotte dalla predetta Legge e dalle successive modifiche ed integrazioni, è rappresentata dall'inserimento, nel dettato del D.Lgs.58/1998 dell'art. 154-bis che ha definito normativamente la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. In particolare, la norma in oggetto prevede, in capo allo stesso Dirigente Preposto, specifiche responsabilità finalizzate alla predisposizione, ed all'effettiva applicazione, di adeguate procedure amministrative e contabili tali da garantire la corrispondenza dei documenti contabili societari alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente. Il Dirigente Preposto è affiancato, nelle suddette responsabilità, dall'Organo Amministrativo Delegato; entrambi i soggetti attestano l'adempimento di tali obblighi con apposita relazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca con il parere favorevole del Collegio Sindacale, in data 9 novembre 2007 ed in conformità alle citate disposizioni normative, ha definito le funzioni di Compliance ed ha nominato il Responsabile della Funzione di Controllo, il Responsabile della Compliance nonché il Dirigente Preposto.

Allo stato non è stato nominato alcun preposto al Controllo sulla gestione dei rischi in quanto l'attuale assetto organizzativo della Banca, inteso come complesso di regole, procedure e strutture dedicate, assicura comunque il presidio dei rischi aziendali.

10. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio ha adottato in data 27 novembre 2006 un regolamento che disciplina nel dettaglio le operazioni della specie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ovvero nelle quali il Consiglio stesso deve essere informato se compiute da organi delegati.

Si precisa che anche nell'esercizio 2007 le operazioni con parti correlate non hanno avuto un particolare rilievo economico.

Per quanto attiene operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse diretto ed indiretto, si fa presente che tutte le pratiche di finanziamento della specie sono esaminate ed eventualmente concesse, seguendo i dettami della speciale procedura posta dall'art. 136 del D.L.gs. 385/93.

11. SINDACI

Il nostro Statuto, all'art. 18 già regola dettagliatamente le modalità di elezione del Collegio Sindacale.

In particolare il dettato statutario prevede che hanno diritto a presentare liste i soci che da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni e che il curriculum di ciascun candidato Sindaco sia depositato almeno 20 giorni prima dell'assemblea presso la Sede Sociale, in allegato alle liste presentate dai Soci. Il Sindaco Effettivo nominato dalla lista di minoranza.

Nel caso in cui alla scadenza del termine di trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione sia stata depositata una sola lista, o liste presentate da soci collegati tra loro, ulteriori liste potranno essere presentate sino al quinto giorno successivo alla scadenza dei

venticinque giorni

12. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Nella nostra Banca la Presidenza ha la funzione, ancorché non ufficializzata di mantenere relazioni con i Soci e gli investitori; l'intero Consiglio di Amministrazione, peraltro supporta in tal senso la Presidenza. A tutte le eventuali altre occorrenze degli azionisti, provvede la Direzione Organi Sociali, Legale e Compliance.